

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo

del 24 novembre 2007

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 26 capoverso 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹ (LAsi);
visti gli articoli 12 capoverso 2 e 18 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999² sull'asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione e ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).

Art. 2 Accesso

Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico.

Art. 3 Ritiro di oggetti

¹ Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell'articolo 16 capoverso 4 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparecchi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia.

² La perquisizione di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.

³ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti.

RS 142.311.23

¹ RS 142.31

² RS 142.311

³ RS 142.312

⁴ Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l'alloggio della Confederazione.

⁵ I valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell'articolo 16 capoverso 4 OAsi 2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.

Art. 4 Alloggio

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.

² Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti.

Art. 5 Assistenza medica

L'accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito.

Art. 6 Lavori domestici

Su ordine del personale addetto all'assistenza, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.

Art. 7 Contatti

¹ Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patrocinatore.

² Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.

³ Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.

Sezione 2: Centri di registrazione e centri esterni

Art. 8 Orario d'apertura

¹ I centri di registrazione e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l'accoglienza di richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione.

² In circostanze particolari i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall'orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.

³ L'orario del riposo notturno è dalle 22.00 alle 06.00.

Art. 9 Accesso di terzi

¹ Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazione e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento.

² Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante.

Art. 10 Visite

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l'esistenza di un legame con determinati richiedenti l'asilo o persone bisognose di protezione.

² L'orario delle visite è dalle 14.00 alle 16.30 di ogni giorno. L'UFM può modificare per ragioni organizzative l'orario delle visite.

³ I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell'entrata e dell'uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia.

⁴ La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.

Art. 11 Permesso d'uscita

¹ Dopo l'allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d'uscita scritto.

² Il permesso autorizza i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni di norma come segue:

- a. da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00;
- b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09.00 a domenica alle 19.00.

³ Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia.

Art. 12 Rifiuto del permesso d'uscita

¹ Il permesso d'uscita può essere negato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione se:

- a. in tale giorno devono tenersi a disposizione per l'esecuzione della procedura d'asilo e di allontanamento;
- b. devono sbrigare lavori domestici in conformità dell'articolo 6; o
- c. disattendono gli oneri che sono stati loro imposti per mantenere la tranquillità e l'ordine.

² Con il rifiuto di concedere l'uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione o del centro ester-

no che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione.

³ Il rifiuto di concedere l'uscita avviene senza formalità.

⁴ Se il permesso d'uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.

Art. 13 Esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comportamento mettono in pericolo altre persone nei centri di registrazione e nei centri esterni, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dai centri di registrazione e dai centri esterni al massimo 24 ore.

² L'esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni avviene mediante una decisione.

Sezione 3:

Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten

Art. 14 Orario d'apertura e assistenza

¹ Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente.

² Il personale addetto all'assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30.

Art. 15 Soggiorno nella zona di transito dell'aeroporto e passeggiata all'aperto

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell'aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).

² Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all'aperto.

Art. 16 Accesso di terzi

¹ Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all'assistenza all'arrivo e alla partenza.

² È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest'ultimo informa il personale addetto all'assistenza dell'appuntamento per un colloquio con il richiedente l'asilo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001⁴ sulla gestione dei centri di registrazione è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 novembre 2007

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Christoph Blocher

⁴ RU 2001 891, 2004 1655, 2006 5609

